

Messaggio

numero	4442
data	3 ottobre 1995
dipartimento	Istituzioni

Concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale

1. CENNI GENERALI IN MERITO AL CONCORDATO

1. Genesi del Concordato

L'assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale è attualmente ancora retta dagli art. 352-357 del Codice penale svizzero (in seguito CPS), norme, queste, che sono entrate in vigore il 1. gennaio 1942, e il cui testo è da allora rimasto immutato. Per quel che attiene agli aspetti essenziali di questa regolamentazione, l'art. 352 cpv. 1 CPS stabilisce il principio fondamentale secondo il quale nelle cause penali in cui è applicabile lo stesso CPS o altra legge federale, i Cantoni tra di loro sono obbligati a prestarsi assistenza, e precisa inoltre che gli ordini d'arresto e di comparizione forzata devono, in queste cause, essere eseguiti in tutta la Svizzera. Da parte sua, l'art. 353 cpv. 1 CPS stabilisce che le relazioni in materia d'assistenza hanno luogo direttamente fra Autorità ed Autorità, mentre i cpv. 3 e 4 di questa stessa disposizione prevedono che gli agenti della polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva, e che prima della consegna al Cantone richiedente, un imputato o un condannato deve essere interrogato dall'Autorità competente. Di fondamentale importanza, in riferimento al tema degli atti procedurali svolti in altri Cantoni, è l'art. 355 CPS, il cui cpv. 1 prescrive che un'Autorità d'istruzione od un Tribunale non può eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell'Autorità competente di questo Cantone, riservati però i soli casi urgenti nei quali l'atto può essere eseguito anche senza il consenso dell'Autorità competente, la quale deve tuttavia essere immediatamente informata mediante esposizione dei fatti. Infine, conformemente al principio "locus regit actum", la procedura applicabile è, giusta l'art. 355 cpv. 2 CPS, quella del Cantone nel quale si eseguisce l'atto.

In quest'ambito, si precisa che l'assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale comprende gli atti di inchiesta e di procedura che l'Autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale intende effettuare in un altro Cantone, come ad esempio la notifica di atti giudiziari, la citazione e l'audizione di testimoni, l'ispezione dei luoghi, la perquisizione e il sequestro di mezzi di prova e di oggetti suscettibili di successiva confisca.

Tuttavia, dopo l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1942, del Codice penale svizzero, la criminalità si è profondamente trasformata e ha assunto nuove connotazioni, il che ha già determinato varie importanti modifiche a livello legislativo. Così, con legge del 9 ottobre 1981, entrata in vigore il 1. ottobre 1982, nel CPS sono state inserite alcune nuove disposizioni miranti a reprimere più efficacemente gli atti di violenza criminale. Successivamente, è stata soprattutto la criminalità di natura economica quella che si è maggiormente sviluppata in modo pericoloso e che ha dato origine a ulteriori revisioni del CPS.

In quest'ambito, con legge del 23 marzo 1990, in vigore dal 1. agosto 1990, sono stati introdotti l'art. 305 bis CPS, che sancisce la punibilità del reato di riciclaggio di denaro, e l'art. 305 ter cpv. 1 CPS, vertente sulla carente diligenza in operazioni finanziarie. Inoltre, con legge del 18 marzo 1994, in vigore dal 1. agosto 1994, è stato introdotto il nuovo reato di organizzazione criminale (art. 260 ter CPS), sono state modificate le norme inerenti alla confisca di oggetti pericolosi e di valori patrimoniali (art. 58 e 59 CPS), ed è stato previsto il diritto del finanziere di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere preposte al perseguimento penale di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine (art. 305 ter upv. 2 CPS). Infine, con legge del 17 giugno 1994, in vigore dal 1. gennaio 1995, è stato completamente rivisto il capitolo concernente i reati contro il patrimonio (art. 137-172 ter CPS), e sono stati modificati gli art. 251 e 252 CPS relativi alla falsità in documenti e alla falsità in certificati.

Sempre nel contesto delle recenti riforme del CPS, conviene inoltre segnalare che con decreto federale del 19 giugno 1992, in vigore dal 1. luglio 1993, sono state create le basi legali necessarie per consentire alla Confederazione di gestire, insieme ai Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti denominato RIPOL (art. 351 bis CPS).

Ora, alla luce di quest' evoluzione del diritto penale materiale, il quale si è dotato delle disposizioni atte a reprimere le nuove forme di criminalità, è giocoforza constatare che gli art. 352 e segg. CPS relativi all' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale costituiscono ormai delle regole minime che più non permettono un coordinamento efficace tra i Cantoni nell' ambito della lotta contro l' attuale delinquenza, segnatamente di natura economica. Di conseguenza, questa situazione lacunosa e insoddisfacente ha indotto la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia a creare una Commissione sulla criminalità economica, alla quale è stato affidato il mandato di proporre delle misure di natura legislativa idonee a meglio combattere le nuove forme della criminalità moderna, e ciò semplificando in modo particolare i rapporti fra le Autorità cantonali incaricate del perseguimento penale. La Commissione sulla criminalità economica, dopo aver deciso di elaborare un progetto di Concordato che vada, in materia di assistenza giudiziaria, oltre le regole minime sancite dagli art. 352 e segg. CPS, ha incaricato nella primavera del 1990 il Giudice cantonale giurassiano Gérard Piquerez, pure professore di diritto alle Università di Bema e di Friburgo, di allestire un rapporto preliminare concernente i problemi sollevati nel nostro Paese dalla cooperazione intercantonale in materia penale. Nell' autunno del 1990, la Commissione sulla criminalità economica ha poi conferito al Giudice Gérard Piquerez il mandato di preparare un avamprogetto di Concordato, autorizzandolo nel contempo ad associare a questo lavoro l' ex Procuratore pubblico sottocenerino avv. Paolo Bernasconi e il Procuratore distrettuale di Zurigo Peter Cosandey. Questi tre esperti hanno consegnato un primo progetto, accompagnato da un rapporto esplicativo, il 21 agosto 1991. Questo progetto è stato dapprima discusso in seno alla Commissione sulla criminalità economica, ed poi sfociato in un secondo progetto, che è stato sottoposto a consultazione presso tutti i Cantoni e la Confederazione. Successivamente, il Giudice Gérard Piquerez e il Procuratore distrettuale Peter Cosandey hanno allestito, tenendo in considerazione le osservazioni e le proposte formulate nell' ambito della consultazione, il progetto definitivo di Concordato, accompagnato da un rapporto finale e dal commento di ogni singola disposizione dello stesso.

La Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ha poi adottato, in data 5 novembre 1992, il testo del Concordato sull' assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale. Questo Concordato è statifine approvato il 4 gennaio 1993 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. Principali caratteristiche e innovazioni del Concordato

La principale innovazione introdotta dal Concordato, già anticipata dall' art. 1 lett. a) dello stesso, consiste nella competenza, riconosciuta alle Autorità giudiziarie cantonali che conducono un procedimento penale, di compiere direttamente degli atti di procedura in un altro Cantone. Questo principio è poi ripreso dall' art. 3 cifra 1 del Concordato, il quale stabilisce che l' Autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può ordinare e effettuare degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone. Ora, questa disposizione rappresenta una novità totale, poiché modifica radicalmente l' attuale sistema previsto dall' art. 355 cpv. 1 CPS, giusta il quale un' Autorità d' istruzione od un Tribunale non può, fatti salvi i casi d' urgenza, eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell' Autorità competente di questo Cantone. In altre parole, il Concordato non si limita a disciplinare l' assistenza giudiziaria in materia penale nella tradizionale forma rogatoriale degli atti di procedura compiuti da un Cantone su richiesta di un altro Cantone che conduce il procedimento penale, ma estende questa cooperazione anche agli atti eseguiti direttamente in un altro Cantone dall' Autorità giudiziaria del Cantone cui incombe, in una determinata causa, il perseguimento penale.

Un' altra innovazione importante, che rappresenta il corollario del principio precedentemente descritto, è costituita dalla norma circa il diritto applicabile: infatti, l' art. 4 del Concordato stabilisce che l' Autorità giudiziaria conduce il procedimento applica, in relazione agli atti di procedura eseguiti in un altro Cantone, la procedura del

proprio Cantone. In tal modo, questa disposizione modifica profondamente, fino a capovolgerlo, il principio sancito dall' art. 355 cpv. 2 CPS, giusta il quale, all' opposto, la procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l' atto. Tuttavia, il Concordato, accanto a questo nuovo sistema degli atti di procedura eseguiti direttamente in un altro Cantone, disciplina anche l' assistenza giudiziaria nella forma tradizionale degli atti di procedura eseguiti da un Cantone su richiesta di un altro Cantone che conduce il procedimento penale. Inoltre, come si vedrà meglio in seguito, il Concordato regola nel dettaglio la procedura da seguire per ambedue le forme, quella nuova e quella tradizionale, dell' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale.

II. LA CONSULTAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DEL GRAN CONSIGLIO PER LA REVISIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E LA CONFORMITÀ' AL DIRITTO FEDERALE DEL CONCORDATO

La Divisione della giustizia, alla luce delle possibili relazioni tra la materia dell' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale e la revisione totale del Codice di procedura penale, ha, con lettera del 18 marzo 1993, sottoposto il Concordato, per averne un parere preliminare, all' esame della Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del Codice di procedura penale. Questa Commissione, aderendo a tale richiesta, ha esaminato, nel corso della seduta del 26 maggio 1993, il testo del Concordato.

La Commissione, come si desume dalla sua risposta del 2 giugno 1993 alla Divisione della giustizia, ha espresso un giudizio positivo e favorevole in merito al Concordato, il quale risponde all' attuale bisogno accresciuto di collaborazione intercantonale nella lotta alla criminalità. La Commissione ha però segnalato, nell' ottica di un approfondimento di talune questioni, alcuni problemi giuridici posti dal Concordato. A questo riguardo, il tema principale sollevato dalla Commissione è quello relativo alla conformità al diritto federale dell' art. 4 del Concordato, giusta il quale l' Autorità giudiziaria che conduce il procedimento applica la procedura del proprio Cantone. Infatti, in seno alla Commissione qualche deputato ha messo in rilievo che l' art. 4 del Concordato è in contrasto con l' art. 355 cpv. 2 CPS, il quale stabilisce che la procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l' atto, e ha chiesto se con un Concordato intercantonale si possa modificare il succitato art. 355 cpv. 2 CPS, andando oltre quanto stabilisce questa norma, e anzi prevedendo esattamente il contrario di quanto la stessa prescrive.

Dopo che il Dipartimento delle istituzioni si è rivolto all' Autorità federale pregandola di trasmettere un parere giuridico motivato circa il tema della conformità al diritto federale dell' art. 4 del Concordato, il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia on. Arnold Koller ha fatto pervenire le considerazioni giuridiche che aveva già formulato, in relazione a questo stesso argomento, all' indirizzo del Presidente della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Questo parere giuridico afferma testualmente quanto segue:

"Le droit fédéral prime en principe sur le droit cantonal. Cela est également valable pour le droit de concordat (Burckhardt, Comm. CF, p. 78; Hafelin, Rz. 49 à l' art. 7 CF). Mais sur ce point, il n' est pas du tout dit que les articles 4 et 9, chiffre 1 PC, soient contraires au droit fédéral. En ce qui concerne la règle de l' article 355 CP, il s' agit d' une norme de conflit du droit de procès, qui a été introduite pour garantir l' exécution du droit pénal fédéral matériel dans les cas intercantonaux. La disposition de l' article 355, alinéa 2 CP, n' a été ajoutée que sur ordre de la commission du Conseil national. Le projet du Conseil fédéral ne comportait pas de règle sur le droit de procédure applicable pour cette forme d' entraide judiciaire. Bien que la solution qui s' imposait à la commission correspondait au principe de la territorialité et respectait ainsi la souveraineté cantonale, d' autres possibilités de solution ont été reconnues comme parfaitement concevables (réf. Steno Bull n. 1930, p. 71 et suivantes).

Il s' agit pour l' article 355, alinéa 2 CP, d' une norme de conflit du droit de procès qui devrait seulement empêcher que le droit pénal fédéral ne soit pas respecté, mais qui ne restreint pas, outre mesure, la compétence des cantons en ce qui concerne la promulgation des droits de procédure, il reste donc aux cantons une marge pour la promulgation du droit de conflit, ce qui revient au même quant au résultat. Mais si les

cantons sont autorisés à présenter de telles dispositions dans leurs lois de procédure, ils sont aussi en droit de promouvoir des dispositions de concordat correspondantes. Il en va de même pour l'obligation aux personnes d'obtempérer à une assignation à comparaitre dans un autre canton du concordat. Il est permis au droit de procès cantonal de dépasser, dans cette limite, la demande minimale de l'article 355, alinéa 4 CP.

L'article 4 PC est équivalent à l'article 355, alinéa 2 CP, parce que les règles du droit de procès, s'excluant mutuellement, sont exclues. La CCDJP a façonné le concordat comme un accord produisant immédiatement ses effets juridiques. La transposition en droit cantonal est inutile. Lors de leur publication, les règles sont immédiatement valides pour les citoyens des cantons concernés (cf. Hafelin, Rz 35 à l'article 7 CF) et dérogent le droit cantonal de procès pénal libellé différemment (cf. aussi Clerc, Initiative à la justice pénale en Suisse, Rz 30, page 39 et suivantes avec remarque sur l'article 26 BE Const. pénale).

Enfin, il peut être ainsi constaté que les articles 4 et 9, chiffre 1 PC, ne sont pas contraires au droit fédéral et ne contredisent pas en particulier l'article 355 CP".

Condividiamo quest'opinione giuridica espressa dall'Autorità federale, poiché siamo dell'avviso che le norme del CPS relative all'assistenza giudiziaria intercantonale costituiscono effettivamente delle regole minime atte a garantire l'applicazione e l'esecuzione del diritto penale federale. Così, in quest'ottica l'art 355 cpv. 2 CPS, giusta il quale la procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l'atto, va concepito come una norma che, pur assicurando la necessaria cooperazione intercantonale nell'assunzione dei mezzi di prova nell'ambito dei procedimenti penali, garantisce ampiamente il rispetto della sovranità dei singoli Cantoni, e non come una disposizione rigida, imperativa e invalicabile, alla quale i Cantoni non possono in alcun modo derogare nell'intento di rendere più agevole l'assistenza giudiziaria. In altri termini, l'art. 355 cpv. 2 CPS costituisce una norma di garanzia a beneficio dei Cantoni, i quali possono tuttavia rinunciare, ad esempio aderendo al Concordato, all'applicazione della loro procedura penale per gli atti eseguiti sul loro territorio nel quadro di un procedimento penale condotto da un altro Cantone. In modo particolare, l'accordo dei Cantoni ad oltrepassare le condizioni minime fissate dal CPS è dettato dall'esigenza di migliorare, di semplificare e di rendere più rapida e più efficace, in considerazione dello sviluppo conosciuto dalla criminalità, l'assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale. In quest'ambito, conviene ancora porre in rilievo che la Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del Codice di procedura penale, dopo essere stata informata dell'opinione giuridica espressa dall'Autorità federale, ha dato l'indicazione secondo cui lo scrivente Consiglio può elaborare il messaggio concernente l'adesione al Concordato.

Le altre osservazioni della Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del Codice di procedura penale vertevano soprattutto sul timore che vi possano essere altri Cantoni che conoscono ancora una procedura penale inquisitoriale, poco rispettosa dei principi ancorati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito CEDU): così, una simile riserva è stata ad esempio espressa in relazione all'art. 17 cifra 1 del Concordato, il quale stabilisce, nell'ambito della forma tradizionale dell'assistenza giudiziaria, ossia degli atti di procedura eseguiti su richiesta di un altro Cantone, che le parti, i loro rappresentanti e l'Autorità richiedente possono partecipare ai diversi atti di assistenza, se questo diritto è previsto dal Cantone richiesto o se l'Autorità richiedente lo domanda espressamente. Infatti, a questo proposito vi sarebbe il rischio che a causa del diritto procedurale del Cantone richiesto, si possano compiere degli atti istruttori senza rispettare il principio fondamentale del contraddittorio. Tuttavia, è d'uopo mettere in rilievo che tutti i Cantoni si stanno allineando a quanto preserva la CEDU in materia di procedura penale, essendo ciò un passo obbligato. Di conseguenza, in riferimento al tema dei diritti delle parti le diversità delle procedure penali dei vari Cantoni stanno diminuendo, anche se in quest'ambito v'è sempre un legittimo spazio di manovra, poiché un Cantone può ad esempio andare oltre le garanzie minime stabilite dalla CEDU. Ad ogni modo, il Concordato non ha evidentemente il senso di avallare procedure contrarie alla CEDU.

In ultima analisi, quindi, alla luce del carattere di condizioni e di regole minime, che i Cantoni possono oltrepassare e rendere più incisive, delle norme del CPS concernenti l'assistenza giudiziaria intercantonale, e in considerazione del fatto che tutti i Cantoni

debbono adeguare la loro procedura penale alle esigenze sgorganti dalla CEDU, riteniamo che il Concordato, le cui disposizioni, in genere brevi e flessibili, sono a nostro avviso sempre suscettibili, nel caso concreto, di essere interpretate e applicate in modo da evitare contrasti con la CEDU stessa, sia conforme al diritto federale.

III. RAGIONI DELL' ADESIONE AL CONCORDATO

La ragione principale per la quale postuliamo l' adesione del Cantone Ticino al Concordato è quella secondo cui in tal modo - e questo è d' altronde lo scopo principale ed essenziale perseguito da quest' atto normativo intercantonale - contribuiamo a lottare più efficacemente contro lo sviluppo e le nuove forme della criminalità, e segnatamente di quella economica e di quella organizzata. Infatti, come è già stato indicato in precedenza, già da vari anni si è assistito all' incremento dei reati di natura finanziaria contro il patrimonio, all' aumento del traffico di stupefacenti e allo sviluppo di fenomeni quali il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il crimine organizzato. Ora, una delle caratteristiche principali di questa nuova forma di criminalità è quella secondo cui la stessa non dispone di radici locali in un solo Cantone, bensì ha ramificazioni intercantionali e addirittura internazionali, e supera quindi i confini di un solo Cantone, estendendosi al territorio di più Cantoni.

Di conseguenza, quest' evoluzione della criminalità fa nascere imperiosa l' esigenza di semplificare e di accelerare l' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, obiettivo, questo, che il Concordato si prefigge di raggiungere, nell' ottica di un intervento più efficace contro la delinquenza, attraverso due innovazioni. In primo luogo, per conseguire questo scopo il Concordato conferisce all' Autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale la facoltà di ordinare e effettuare degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone, senza che sia più necessario formulare a quest' ultimo la richiesta di procedere allo svolgimento di un determinato atto o di assumere una determinata prova. Inoltre, l' Autorità giudiziaria che conduce il procedimento applica, anche per gli atti di procedura eseguiti direttamente in un altro Cantone, la procedura penale del proprio Cantone: ciò presenta l' indubbio vantaggio di consentire l' applicazione, per una determinata causa penale, di un' unica procedura penale anche per gli atti che vengono eseguiti al di fuori del territorio del Cantone cui spetta il perseguimento penale.

In tal modo, il Concordato, andando oltre le norme minime previste dal CPS, costituisce uno strumento adeguato alle forme moderne della delinquenza che minacciano la nostra società, giacché permette di organizzare una cooperazione fra le Autorità giudiziarie dei vari Cantoni tale da impedire che le frontiere cantonali rappresentino un ostacolo al perseguimento degli autori di reati, e in grado soprattutto di garantire un' istruzione semplice e rapida dei casi di criminalità più gravi e complessi, nei quali è necessario effettuare degli atti di procedura in più Cantoni. Ciò è reso possibile, in sintesi, dal fatto che il Concordato permette agli organi preposti al perseguimento penale di un Cantone di procedere, senza formalità particolari e applicando il loro proprio Codice di procedura penale, alle necessarie investigazioni e allo svolgimento dei necessari atti d' inchiesta anche nel territorio di altri Cantoni.

Un altro argomento di rilievo che milita a favore dell' adesione del Cantone Ticino al Concordato consiste nella circostanza secondo cui quest' atto normativo intercantonale ha conosciuto un successo straordinario. Infatti, nel breve volgere di soli tre anni dalla sua adozione, al Concordato hanno già aderito ben diciannove Cantoni, ossia quelli di Zurigo, Bema, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, Appenzello Esterno, San Gallo, Turgovia, Vaud, Vallese, Neuchetel e Ginevra.

Ora, alla luce della così rapida adesione al Concordato da parte della grande maggioranza dei Cantoni, l' estraneità del Cantone Ticino a quest' atto normativo intercantonale, se dovesse ancora protrarsi a lungo, risulterebbe viepiù incomprensibile e ingiustificata. Infatti, l' importanza assunta dalla nostra piazza finanziaria accresce il coinvolgimento del Cantone Ticino nelle nuove forme della criminalità economica, e rende di conseguenza più acuto il nostro interesse ad aderire al Concordato, del quale - il che rappresenta un elemento significativo ed eloquente - fanno già parte i Cantoni, pure caratterizzati da un notevole sviluppo del settore dei servizi finanziari, di Zurigo, di Ginevra e di Basilea Città. In ultima analisi, quindi, nell' interesse generale di una lotta più efficace e più coordinata contro la criminalità moderna auspichiamo l' adesione del Cantone Ticino al Concordato sull' assistenza

giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale.

IV. COMMENTO DELLE SINGOLE NORME DEL CONCORDATO

1. Capitolo I

Disposizioni generali:

Il Capitolo I del Concordato, relativo alle disposizioni generali, comprende gli art. 1 e 2. L' art. 1 enuncia lo scopo del Concordato, che è quello di lottare efficacemente contro la criminalità favorendo la cooperazione intercantonale, segnatamente dando competenza alle Autorità giudiziarie di compiere degli atti di procedura in un altro Cantone, e facilitando l' assistenza giudiziaria in materia penale. In quest' ambito, la nozione di "atti di procedura" va interpretata in modo ampio, e si estende pure agli atti d' inchiesta ordinati dal Ministero pubblico prima dell' apertura dell' istruzione formale. L' art. 2, vertente sul campo d' applicazione del Concordato, stabilisce, nella cifra 1, il principio fondamentale secondo cui lo stesso si applica solo nei procedimenti relativi all' applicazione del diritto penale federale materiale (Codice penale e altre leggi federali), con l' esclusione della legislazione penale cantonale. Tuttavia, la cifra 2 di questa norma prevede che i Cantoni sono comunque liberi, riservato il principio della reciprocità, di estendere il campo d' applicazione del Concordato alla legislazione cantonale con dichiarazione indirizzata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, all' intenzione del Consiglio federale. A questo proposito, non riteniamo necessario che il Cantone Ticino estenda il campo d' applicazione del Concordato alla legislazione penale cantonale, poiché quest' ultima, dopo l' unificazione a livello federale del diritto penale materiale, conserva un' importanza residua alquanto limitata: infatti, l' art. 335 CPS riserva ai Cantoni solamente la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale, come pure la facoltà di comminare pene per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione, di procedura e fiscale.

2. Capitolo II

Atti di procedura eseguiti in un altro Cantone:

Il Concordato, nel suo Capitolo II che comprende gli art. da 3 a 14, verte sugli atti di procedura eseguiti in un altro Cantone, ossia sull' aspetto più innovativo di quest' accordo intercantonale.

Così, l' art. 3 cifra 1 del Concordato sancisce il principio secondo cui l' Autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può ordinare e effettuare degli atti d' inchiesta direttamente in un altro Cantone. Come è già stato illustrato in precedenza, questa norma, nell' ottica di semplificare e di accrescere l' efficacia della cooperazione intercantonale in materia penale, modifica profondamente il principio attualmente ancorato nell' art. 355 cpv. 1 CPS, giusta il quale un' Autorità d' istruzione od un Tribunale non può eseguire atti procedurali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell' Autorità competente di questo Cantone, riservati i casi urgenti nei quali si può prescindere da tale consenso, come ad esempio l' ipotesi prevista dall' art. 356 cpv. 1 CPS, secondo il quale gli agenti della polizia hanno diritto in casi urgenti di inseguire e di arrestare sul territorio di un altro Cantone un imputato od un condannato. L' art. 3 cifra 1 del Concordato concede la facoltà di ordinare e effettuare degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone solo all' Autorità giudiziaria incaricata di perseguire, di istruire e di giudicare le infrazioni penali, ad esclusione quindi delle Autorità amministrative, che non sono abilitate a esercitare un simile potere. Da parte loro, le cifre 2 e 3 dell' art. 3 del Concordato prescrivono che salvo il caso d' urgenza, l' Autorità giudiziaria che ordina e effettua degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone preavvisa (nel senso di un' informazione preventiva) l' Autorità competente di quel Cantone, e che l' Autorità competente del Cantone nel quale deve essere compiuto l' atto d' inchiesta sarà in ogni caso informata, e ciò anche se non v' è stato, a causa dell' urgenza della situazione, l' avviso anticipato previsto dalla cifra 2.

L' art. 4 del Concordato, allo scopo di garantire l' applicazione uniforme del medesimo Codice di procedura penale a tutti gli atti di una medesima causa, stabilisce che l' Autorità giudiziaria che conduce il procedimento applica la procedura del proprio Cantone. In tal modo, come si è già visto in precedenza, questa disposizione si scosta radicalmente dalla regola prevista dall' art. 355 cpv. 2 CPS, secondo il quale la procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l' atto.

L' art. 5 del Concordato stabilisce nelle sue cifre 1 e 2, per ragioni di semplicità e di efficacia, che gli atti di procedura vengono eseguiti nella lingua dell' Autorità che conduce il procedimento, e che le decisioni vengono pure redatte in tale lingua. Tuttavia, giusta l' art. 5 cifra 3, quando la persona, oggetto di una decisione (ad esempio in materia di perquisizione, di sequestro o di arresto), non comprende la lingua dell' Autorità che conduce il procedimento, essa ha il diritto, in linea di massima (con la riserva ad esempio dei casi di urgenza), di ottenere gratuitamente i servizi di un traduttore o di un interprete.

Le successive disposizioni del Concordato disciplinano più nel dettaglio alcune modalità e alcuni aspetti dell' assistenza giudiziaria svolta nella forma degli atti di procedura eseguiti in un altro Cantone. Così, l' art. 6 tratta dell' impiego della forza pubblica, l' art. 7 verte sulle notifiche per posta, prevedendo che gli atti giudiziari possono essere notificati direttamente tramite la posta ai loro destinatari che dimorano in un altro Cantone concordatario, e l' art. 8 affronta il tema delle citazioni, indicando che le persone citate in un Cantone concordatario (ad esempio i testimoni, i periti o l' accusato stesso) sono obbligate a comparire. L' art. 9, precisando e concretando ulteriormente il principio generale secondo cui l' Autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può ordinare e effettuare degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone, stabilisce che questa stessa Autorità giudiziaria può svolgere la propria udienza in un altro Cantone, procedere o far procedere ad un' ispezione dei luoghi e a degli interrogatori. Questa norma riprende il testo dell' art. 8 cifra 1 del Concordato intercantonale sull' assistenza giudiziaria in materia civile, che è in vigore per il Cantone Ticino dal 12 giugno 1990. L' art. 10 prescrive le formalità da osservare per gli ordini di perquisizione e di sequestro, mentre l' art. 11 stabilisce che l' Autorità giudiziaria, che, nell' esercizio delle sue funzioni, prende conoscenza di un crimine o di un delitto perseguibile d' ufficio e che cade sotto la giurisdizione di un altro Cantone, è tenuta ad informare l' Autorità competente di questo Cantone. Quest' obbligo di comunicazione incombe unicamente alle Autorità giudiziarie o penali, e non si estende invece alle Autorità giudiziarie del settore civile o a quelle amministrative.

Conformemente all' impostazione generale dell' assistenza giudiziaria svolta nella forma degli atti di procedura eseguiti in un altro Cantone, il ricorso contro gli stessi è ammissibile unicamente di fronte all' Autorità competente che conduce il procedimento penale, e a questo riguardo l' art. 12 del Concordato stabilisce che allorquando il diritto cantonale di procedura del Cantone che conduce il procedimento prevede possibilità di ricorso contro una decisione, questa deve indicare le vie di ricorso, l' Autorità di ricorso e il termine di ricorso. In quest' ambito, l' art. 13 precisa che la persona legittimata a interporre ricorso ha la scelta di redigere lo stesso sia nella lingua dell' Autorità che conduce il procedimento penale, sia in quella dove la decisione viene eseguita. Infine, l' art. 14 disciplina, riprendendo lo spirito dell' art. 354 CPS, il tema delle spese di procedura.

3. Capitolo III

Atti di procedura eseguiti su richiesta di un altro Cantone:

Il Capitolo III del Concordato, che include gli art. da 15 a 23, verte sulla forma tradizionale dell' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, ossia sugli atti di procedura eseguiti in via rogatoria su richiesta di un altro Cantone.

L' art. 15, che si ispira al testo dell' art. 1 del Concordato sull' assistenza giudiziaria in materia civile, tratta della corrispondenza diretta fra le Autorità dei Cantoni concordatari. L' art. 16 stabilisce, in sintonia con il principio ancorato nell' art. 355 cpv. 2 CPS, che l' Autorità richiesta applica la legge del suo Cantone. L' art. 17 prevede che le parti, i loro rappresentanti e l' Autorità richiedente possono partecipare ai diversi atti di assistenza, se questo diritto è previsto dal Cantone richiesto o se l' Autorità richiedente lo domanda espressamente, e che in questo caso, l' Autorità richiesta informa l' Autorità richiedente e le parti della data e del luogo dove si procederà all' atto d' assistenza.

Per quel che attiene ai ricorsi, l' art. 18, analogamente all' art. 12 del Concordato precedentemente illustrato, indica che quando il diritto applicabile prevede una via di ricorso contro una decisione, quest' ultima deve indicare le vie di ricorso, l' Autorità di ricorso e il termine fissato per ricorrere. L' art. 19 cifra 1 stabilisce che il ricorso deve essere redatto nella lingua dell' Autorità richiesta o in quella dell' Autorità richiedente. Da parte sua, la cifra 2 dell' art. 19 del Concordato opera una distinzione

fondamentale, poiché vi si precisa che solo le censure che riguardano l' accoglimento e l' esecuzione dell' assistenza possono essere invocate davanti all' Autorità del Cantone richiesto, mentre in tutti gli altri casi, segnatamente per le censure di merito, il ricorso deve essere indirizzato all' Autorità competente del Cantone richiedente. Di conseguenza, il ricorrente che intende contestare sia la procedura di esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, sia sollevare delle censure di natura materiale, deve presentare due ricorsi: in tal caso, un ricorso, quello relativo all' esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, va indirizzato alla competente Autorità del Cantone richiesto, e l' altro ricorso, quello vertente sulle censure di merito, va interposto alla competente Autorità del Cantone richiedente. Infatti, una simile bipartizione delle vie ricorsuali è giustificata dal fatto che solamente il Cantone richiedente è in grado di giudicare convenientemente il fondamento, dal profilo materiale, della misura di assistenza sollecitata, mentre il Cantone richiesto, da parte sua, è nelle condizioni di statuire con migliore cognizione di causa sugli aspetti, essenzialmente di natura formale, della procedura di esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria, procedura che, come stabilisce l' art. 16 del Concordato, quella dello stesso Cantone richiesto.

L' art. 20 del Concordato disciplina, con un rinvio all' art. 353 CPS, l' esecuzione degli ordini di traduzione forzata e d' arresto. L' art. 21, che verte sull' interrogatorio delle persone arrestate, riprende, sviluppandoli in modo più dettagliato, i principi enunciati a questo proposito dagli artt. 353 cpv. 4 e 356 cpv. 2 CPS. L' art. 22 prevede che gli atti giudiziari che non possono essere notificati per la via postale sono eseguiti direttamente dalla Polizia del Cantone dove deve intervenire la notifica. Infine, l' art. 23 del Concordato disciplina, riprendendo e sviluppando la normativa contenuta nell' art. 354 CPS, il tema delle spese nell' ambito dell' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale.

Inoltre, conviene ancora indicare che la coesistenza, nel Concordato, di due tipi di intervento nell' ambito dell' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, ossia l' intervento nel modo classico, giusta il quale il Cantone richiesto esegue esso stesso l' atto istruttorio in questione applicando il proprio diritto, e l' intervento nel modo nuovo, secondo il quale l' Autorità giudiziaria del Cantone che conduce il procedimento penale, applicando il proprio diritto, effettua degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone, ha suscitato qualche perplessità in seno alla Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del Codice di procedura penale, poiché ciò può essere fonte di complicazioni e di insicurezza giuridica. Tuttavia, occorre sottolineare che il Concordato cerca di conciliare le due esigenze di una maggiore efficacia della collaborazione intercantonale in materia penale, da un lato, e del rispetto della sovranità cantonale, dall' altro, ragione per cui quest' accordo intercantonale, prevedendo accanto alla forma tradizionale dell' assistenza giudiziaria quella nuova che consiste nella facoltà, per l' Autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale, di ordinare e effettuare degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone, costituisce un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale. In altre parole, il fatto che il Concordato contempla queste due vie diverse per l' assistenza giudiziaria è il frutto di un saggio compromesso politico, poiché in tal modo è più agevole superare le resistenze dei Cantoni, facilitando la loro adesione al Concordato stesso. In quest' ambito, è pure opportuno dare una certa libertà all' Autorità richiedente, alla quale compete l' opzione in materia, consentendole di scegliere fra la via diretta dell' assistenza giudiziaria e quella tradizionale. Ora, a questo riguardo si può prevedere che la nuova via diretta dell' assistenza giudiziaria sarà scelta soprattutto nei casi più urgenti, gravi e complessi, con ramificazioni intercantonali o internazionali, ad esempio in materia di traffico di stupefacenti e di riciclaggio di denaro, mentre negli altri casi, si opterà verosimilmente per la via tradizionale.

Pure i due ricorsi previsti dal summenzionato art. 19 cifra 2 del Concordato nel quadro della forma tradizionale dell' assistenza giudiziaria, giusta il quale solo le censure che riguardano l' accoglimento e l' esecuzione dell' assistenza possono essere invocate davanti all' Autorità del Cantone richiesto, mentre in tutti gli altri casi, segnatamente per le censure di merito, il ricorso deve essere indirizzato all' Autorità competente del Cantone richiedente, ha dato adito a qualche discussione nell' ambito della Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del Codice di procedura penale, giacché una simile regolamentazione può dare origine a una situazione complicata. A questo riguardo, va però segnalato che questa ripartizione delle vie

ricorsuali corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale fondata sull' art. 355 cpv. 2 CPS, e che ciò è la conseguenza inevitabile della forma tradizionale dell' assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, nella quale vengono emanate due decisioni, una da parte del Cantone richiedente che conduce il procedimento penale, e l' altra da parte del Cantone richiesto, chiamato ad eseguire nel suo territorio l' atto procedurale in questione.

4. Capitolo IV

Disposizioni finali:

Gli artt. 24, 25 e 26 del Concordato trattano delle disposizioni finali.

L' art. 24 stabilisce che ogni Cantone concordatario deve designare un' Autorità unica per l' autorizzazione e l' esecuzione degli atti di procedura che sono ordinati o richiesti dalle Autorità giudiziarie di altri Cantoni e per ricevere le comunicazioni (artt. 3, 6, 11 e 15 del Concordato). Ora, nel Cantone Ticino - e ciò deve essere specificato nel decreto legislativo concernente l' adesione al Concordato - quale Autorità unica ai sensi dell' art. 24 del Concordato va designati il Ministero pubblico, il quale è già competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale giusta gli artt. 11, 12 e 13 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull' assistenza internazionale in materia penale.

L' art. 25 verte sull' adesione al Concordato e sul ritiro dallo stesso, mentre l' art. 26, relativo all' entrata in vigore, prevede che il Concordato entra in vigore, allorquando almeno due Cantoni vi hanno aderito. In riferimento a quest' ultima condizione, si mette in rilievo, come già indicato in precedenza, che al Concordato hanno sinora aderito ben diciannove Cantoni.

V. CONCLUSIONE

Per i motivi suesposti vi proponiamo pertanto di voler approvare il Concordato oggetto del presente messaggio.

A questo riguardo, poniamo ancora in evidenza che l' adesione al Concordato non comporta, da un lato, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale, e, dall' altro, permette di semplificare e di accelerare le procedure di assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per Il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernete l' adesione del Cantone Ticino al Concordato sull' assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale,

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 3 ottobre 1995 n. 4442 del Consiglio di Stato,
decreta:

Articolo 1

E' data adesione al Concordato sull' assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale.

Articolo 2

L' Autorità unica, prevista dall' art. 24 del Concordato, per l' autorizzazione e l' esecuzione degli atti di procedura che sono ordinati o richiesti dalle Autorità giudiziarie di altri Cantoni e per ricevere le comunicazioni, è il Ministero pubblico.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino Il Consiglio di Stato ne stabilisce l' entrata in vigore.

CONCORDATO

Sull' assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992.

Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 4 gennaio 1993

Capitolo 1

Disposizioni generali:

Art. 1: Scopo

Il concordato ha quale scopo la lotta efficace alla criminalità favorendo la cooperazione intercantonale, segnatamente:

- a. dando competenza alle Autorità giudiziarie di compiere degli atti di procedura in un altro Cantone (capitolo II);
- b. facilitando l' assistenza giudiziaria in materia penale (capitolo III).

Art. 2: Campo d' applicazione

1. Il concordato si applica solo nei procedimenti relativi all' applicazione del diritto penale federale materiale (Codice penale e altre leggi federali), con l' esclusione della legislazione penale cantonale.
2. I Cantoni sono comunque liberi, riservato il principio della reciprocità, di estendere il campo d' applicazione del concordato alla legislazione cantonale con dichiarazione indirizzata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, all' intenzione del Consiglio federale.

Capitolo II

Atti di procedura eseguiti in un altro Cantone:

Art. 3: Principio

1. L' autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può ordinare e effettuare degli atti di inchiesta direttamente in un altro Cantone.
2. Salvo il caso d' urgenza la stessa preavvisa l' Autorità competente di quel Cantone (art. 24).
3. L' autorità competente del Cantone nel quale deve essere compiuto l' atto d' inchiesta sarà in ogni caso informata.

Art.4: Diritto applicabile

L' Autorità giudiziaria che conduce il procedimento applica la procedura del proprio Cantone.

Art 5: Lingua ufficiale

1. Gli atti di procedura vengono eseguiti nella lingua dell' Autorità che conduce il procedimento.
2. Le decisioni vengono redatte nella lingua dell' Autorità che conduce il procedimento.
3. Quando invece la persona, oggetto di una decisione, non comprende la lingua di questa Autorità, essa ha il diritto, in linea di massima, di ottenere gratuitamente i servizi di un traduttore o di un interprete.

Art. 6: Impiego della forza pubblica

Se l' esecuzione di un atto di procedura necessita l' intervento della Polizia, sarà richiesto l' intervento della Polizia locale con l' accordo dell' Autorità giudiziaria del luogo di esecuzione (art. 24).

Art. 7: Notifiche per posta

Gli atti giudiziari possono essere notificati direttamente tramite la posta ai loro

destinatari che dimorano in un altro Cantone concordatario, conformemente alla legge federale sulle poste e all' ordinanza d' esecuzione.

Art. 8: Citazioni

1. Le persone citate in un Cantone concordatario sono obbligate a comparire. Le stesse sono citate nella lingua ufficiale del luogo dove risiedono
2. I testimoni, così come gli esperti che hanno accettato il mandato, possono esigere un anticipo conveniente delle spese di viaggio.
3. La citazione dovrà contenere, se del caso, la menzione che in caso di non comparsa ingiustificata si dovrà dar luogo alla traduzione forzata.

Art. 9: Udienze, ispezioni dei luoghi

L' Autorità giudiziaria che conduce il procedimento potrà svolgere la propria udienza in un altro Cantone, procedere o far procedere ad un' ispezione dei luoghi e a degli interrogatori.

Art. 10: Perquisizioni sequestri

1. Le perquisizioni e i sequestri devono essere ordinati con decisione scritta e succintamente motivata.
2. Nei casi d' urgenza la motivazione può essere differita.

Art. 11: Comunicazioni obbligatorie

L' Autorità giudiziaria, che, nell' esercizio delle sue funzioni, prende conoscenza di un crimine o di un delitto perseguibile d' ufficio e che cade sotto la giurisdizione di un altro Cantone, è tenuta ad informare l' Autorità competente di questo Cantone (art. 24).

Art. 12: Indicazione delle vie di ricorso

Allorquando il diritto cantonale di procedura del Cantone che conduce il procedimento prevede possibilità di ricorso contro una decisione, questa deve indicare le vie di ricorso, l' Autorità di ricorso e il termine di ricorso.

Art. 13: Ricorsi, lingua

Il ricorso deve essere redatto nella lingua dell' Autorità che conduce il procedimento penale o in quella dove la decisione viene eseguita.

Art. 14: Spese

Le spese di procedura, segnatamente quelle di traduzione, di interprete, di comparsa, di perizia, di lavori scientifici, sono a carico del Cantone che conduce il procedimento.

Capitolo III

Atti di procedura eseguiti su richiesta di un altro Cantone:

Art. 15: Corrispondenza diretta

1. Le Autorità dei Cantoni concordatari corrispondono direttamente tra di loro. La richiesta può essere formulata sia nella lingua dell' Autorità richiedente, sia in quella dell' Autorità richiesta.
2. Se non c' è certezza sull' Autorità competente, gli atti giudiziari e le commissioni rogatorie sono indirizzati validamente ad un' Autorità cantonale unica (art. 24).
3. Quando l' Autorità richiesta constata che l' atto giudiziario o la commissione rogatoria sono di competenza di un' altra Autorità del suo Cantone, vi è trasmissione d' ufficio alla stessa.

Art. 16: Diritto applicabile

L' Autorità richiesta applica la legge del suo Cantone.

Art. 17: Diritto delle parti

1. Le parti, i loro rappresentanti e l' Autorità richiedente possono partecipare ai diversi atti di assistenza, se questo diritto è previsto dal Cantone richiesto o se l' Autorità richiedente lo domanda espressamente.
2. In questo caso, l' Autorità richiesta informa l' Autorità richiedente e le parti della data e del luogo dove si procederà all' atto d' assistenza.

Art. 18: Ricorso indicazione

Quando il diritto applicabile prevede una via di ricorso contro una decisione, quest' ultima deve indicare le vie di ricorso, l' Autorità di ricorso e il termine fissato per ricorrere.

Art. 19: Ricorsi. Procedura o competenza.

1. Il ricorso deve essere redatto nella lingua dell' Autorità richiesta o in quella del l' Autorità richiedente .
2. Solo le censure che riguardano l' accoglimento e l' esecuzione dell' assistenza possono essere invocate davanti all' Autorità del Cantone richiesto. In tutti gli altri casi, segnatamente per le censure di merito, il ricorso deve essere indirizzato all' Autorità competente del Cantone richiedente; l' articolo 18 è applicabile per analogia.

Art. 20: Esecuzione degli ordini

Gli ordini di traduzione forzata e d' arresto si eseguono secondo la procedura di cui all' articolo 353 CP.

Art. 21: Interrogatorio delle persone arrestate

Le persone fermate in un altro Cantone concordatario, in virtù di un ordine di traduzione forzata o d' arresto, devono essere sentite entro le 24 ore. L' Autorità deve informare la persona coinvolta, sommariamente sui motivi del suo arresto e sulle infrazioni che le sono messe a carico.

Art. 22: Notifica tramite la Polizia

Gli atti giudiziari che non possono essere notificati per la via postale sono eseguiti direttamente dalla Polizia del Cantone dove deve intervenire la notifica.

Art. 23: Spese

1. L' assistenza è gratuita. Per contro, le spese di traduzione, di interprete, di comparizione, di perizia, di lavori scientifici, di trasferimento di detenuti e altre sono a carico del Cantone che conduce il procedimento.

2. Restano riservate le convenzioni intercantonali.

Capitolo IV

Disposizioni finali:

Art. 24: Autorità competente

Ogni Cantone concordatario deve designare un' Autorità unica per l' autorizzazione e l' esecuzione degli atti di procedura che sono ordinati o richiesti dalle Autorità giudiziarie di altri Cantoni e per ricevere le comunicazioni (art. 3, 6, 11 e 15).

Art. 25 : Adesione e ritiro

1. Ogni Cantone può aderire al concordato. La dichiarazione di adesione, così come l' elenco delle Autorità, allegato al concordato, sono consegnati al Dipartimento federale di giustizia e polizia all' intenzione del Consiglio federale.

2. Il Cantone che intende recedere dal concordato deve trasmettere la sua dichiarazione al Dipartimento federale di giustizia e polizia all' intenzione del Consiglio federale. Il recesso produce i suoi effetti solo alla fine dell' anno civile che segue l' anno durante il quale è stato notificato.

Art. 26: Entrata in vigore

1. Il concordato entra in vigore, allorquando almeno due Cantoni vi hanno aderito, in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che aderiranno ulteriormente, in occasione della pubblicazione della loro adesione nella suddetta raccolta.

2. La stessa procedura vale per le dichiarazioni di estensione del campo di applicazione del concordato e della comunicazione della lista delle Autorità cantonali, dei complementi e delle modifiche che verranno apportate.

Al concordato hanno aderito i seguenti Cantoni:

Zurigo	RU	1994	3156
Berna	RU	1995	1057
Lucerna	RU	1994	1420
Uri	RU	1994	2210
Svitto	RU	1994	1164
Obvaldo	RU	1994	1164
Glarona	RU	1994	1768
Zugo	RU	1994	652
Friburgo	RU	1993	2876
Soletto	RU	1994	1768
Basilea Città	RU	1994	134
Sciaffusa	RU	1994	3156
Appenzello Esterno	RU	1993	2956
San Gallo	RU	1995	1133
Turgovia	RU	1995	1326
Vaud	RU	1994	1164
Vallese	RU	1994	1768
Neuchâtel	RU	1994	1768
Ginevra	RU	1993	2876